



Bruxelles, 6 maggio 2015
(OR. en)

8576/15

Fascicolo interistituzionale:
2014/0100 (COD)

AGRILEG 102
CODEC 651

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	14760/14, 15460/14, 15803/14, 16341/14, 5132/15, 5658/15, 5907/15 +ADD1, 6496/15, 6792/15, 6975/1/15 REV1, 7212/15 +COR1, 8322/15 +COR1
n. doc. Comm.:	7956/14 +ADD1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio – <i>Orientamento generale</i>

Il 4 maggio 2015 il CSA ha esaminato un testo di compromesso della presidenza (cfr. doc. 8322/15 disponibile in tutte le lingue) al fine di raggiungere un orientamento generale in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca" l'11 maggio 2015. Durante detta riunione la presidenza ha annunciato che avrebbe introdotto alcune lievi modifiche nel testo (allegato).

La presidenza ha esaminato con attenzione tutte le osservazioni presentate dalle delegazioni e ha fatto il possibile per integrare i suggerimenti che potrebbero risultare accettabili per la maggioranza. La presidenza ritiene che ora sia stato raggiunto un delicato equilibrio sulle questioni più sensibili per accontentare la maggioranza delle delegazioni.

Pertanto, la presidenza invita il Consiglio ad approvare il testo di compromesso figurante nel documento 8322/15 (allegato I), comprese le modifiche riportate nell'allegato alla presente nota.

Considerando

- (11) Per tener conto dei nuovi metodi di produzione o dei nuovi materiali, ovvero degli impegni internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti [...] **al fine di integrare l'**elenco degli altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Nel suddetto elenco dovrebbero essere inclusi solo i prodotti strettamente connessi ai prodotti agricoli.

Articolo 2

Campo di applicazione

- 5. Per tener conto delle nuove informazioni su metodi di produzione e materiali o degli impegni assunti a livello internazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per quanto riguarda l'integrazione [...] dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I. Solo i prodotti strettamente connessi a prodotti agricoli possono essere inclusi in tale elenco.**

Articolo 3

Definizioni

- 28) [...]

Articolo 8

Conversione

2. Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'agricoltore o l'operatore che produce **alghe** [...] o animali di acquacoltura ha notificato la propria attività alle autorità competenti [...], **conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e la sua azienda è soggetta al sistema di controllo e di certificazione biologici. [...]**

Articolo 16

Assenza di norme di produzione specifiche [...]

- 1. In assenza di norme di produzione specifiche per vegetali, animali, alghe e animali di acquacoltura, gli operatori rispettano i principi stabiliti negli articoli da 4 a 6, le norme generali di produzione di cui agli articoli da 7 a 9 e i pertinenti requisiti di cui all'allegato II, parti da I a III.**

Fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), [...] all'articolo 11, paragrafo 2 ter, e all'articolo 12, paragrafo 3 bis, gli Stati membri possono applicare norme nazionali purché siano conformi al presente regolamento e segnatamente all'articolo 32. In particolare gli Stati membri non vietano o limitano la commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 17

Adozione di norme di produzione eccezionali

[...] Al fine di consentire alla produzione biologica di proseguire o di riprendere in caso di circostanze calamitose [...] che derivano da un'"avversità atmosferica", epizootie, un'"emergenza ambientale", una "calamità naturale" o un "evento catastrofico" quali definiti rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere h), i), j), k) e l), del regolamento (UE) n. 1305/2013 [...], e fatti salvi i principi di cui al capo II, [...] la Commissione [...] **può** adottare [...] atti di esecuzione che stabiliscono [...] norme specifiche su come far fronte a **tali situazioni nonché** sui requisiti in materia di monitoraggio e notifica. **Detti atti di esecuzione possono prevedere eccezioni alle norme di produzione stabilite nel presente regolamento per un periodo di tempo limitato.**

Articolo 19

Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati nella produzione biologica

1. La Commissione [...] autorizza[...] l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e **li** include[...] in elenchi ristretti per i seguenti scopi:
 - a) come prodotti fitosanitari;
 - b) come concimi, ammendanti e nutrienti;
 - c) come materie prime per mangimi, **comprese le materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale[...] o animale, o le materie prime per mangimi di origine minerale;**
 - d) come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici;
 - e) come prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche "raceway", degli edifici e degli impianti usati per la produzione animale;
 - f) come prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola.

Articolo 22

Indicazioni obbligatorie

L'indicazione "UE" o "non UE" può essere sostituita o integrata dal nome di un paese se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese.

Ai fini dell'indicazione "UE" o "non UE" **o del nome del paese di cui al terzo comma,** possono essere omessi piccoli quantitativi, in termini di peso, di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al [...] **2%** della quantità totale in peso di materie prime agricole.

Articolo 24

Sistema di certificazione biologica

1. Prima di immettere sul mercato prodotti indicati come biologici o prima **dell'inizio del periodo di** conversione gli operatori o i gruppi di operatori che producono, preparano, **distribuiscono** o immagazzinano prodotti biologici, che importano tali prodotti da un paese terzo o esportano tali prodotti in un paese terzo o che immettono tali prodotti sul mercato notificano la loro attività alle autorità competenti dello o degli Stati membri in cui l'attività stessa è esercitata **e assoggettano la loro azienda al sistema di controllo e di certificazione biologici. [...]**

Articolo 26 quater

- 1 bis. Le autorità competenti non delegano agli organismi di controllo la competenza di concedere eccezioni, eccetto che per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica.**

ALLEGATO I

ALTRI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

- [...] sale **per alimenti e mangimi,**

ALLEGATO II

Parte II: Norme di produzione animale

1.4.1. bis. Pascolo su terreni biologici

Gli animali biologici pascolano su terreni biologici. Tuttavia, gli animali non biologici possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato ogni anno, a condizione che essi provengano da un sistema di allevamento equivalente a uno di quelli contemplati agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e che gli animali biologici non siano presenti simultaneamente nello stesso pascolo.
